



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alla Direzione Centrale Risorse Umane

Alla Direzione Centrale Risorse Finanziarie

E p.c. Alla Direzione Centrale per l'Emergenza, il
Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo

Alla Direzione Regionale VVF Emilia Romagna

Oggetto: Riposo compensativo a seguito di mobilitazione di colonne mobili regionali per micro-calamità – Quesito.

La Direzione Regionale VVF per l'Emilia Romagna, con nota prot. n. 31831 dell'11/12/2020 indirizzata anche a codeste Direzioni e che si allega per pronta consultazione, ha posto un quesito in merito al riposo compensativo che spetta al personale a seguito di mobilitazione di colonne mobili regionali per "micro-calamità", ossia per quei contesti emergenziali in cui non vengono dichiarate le "Fasi operative" previste dall'art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 24 maggio 2000, nonché alla correlata modalità di conteggio delle ore di straordinario prestate.

Al riguardo la Direzione Centrale per l'Emergenza e l'Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie, rispettivamente con note prott. n. 34764 del 15/12/2020 e n. 21998 del 16/12/2020, che ad ogni buon fine si allegano, hanno espresso il parere di rispettiva competenza.

Nel merito si evidenzia che la questione, a differenza delle emergenze per le quali vengono dichiarate le "Fasi operative", non trova riscontro diretto nella disciplina contrattuale, ma è stata in parte regolata con nota della Direzione Centrale per l'Emergenza prot. n. 1389/29201 del 20/03/2014 e in ultimo con Circolare n. EM-01/2020, laddove la Circolare stessa tratta le fasi di mobilitazione in occasione di eventi calamitosi per i quali non siano definibili le "Fasi operative".

Infatti, è previsto che nei casi in parola il personale inviato sul luogo dell'evento viene considerato in servizio continuativo H24 se impegnato in operazioni di soccorso primario del tipo SAR. Successivamente il personale viene chiamato a svolgere un orario di servizio che, coerentemente con le esigenze dello scenario, si articola su 12 ore ovvero, ove necessario, su 18 ore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

In detti scenari l'orario svolto dal personale viene, pertanto, attestato dal Dirigente del Comando interessato dall'emergenza. La sostituzione del personale che opera sullo scenario deve avvenire con una cadenza che tenga conto per un verso della necessità di garantire la continuità delle operazioni di soccorso e per un altro della severità dell'impegno cui è chiamato il personale. Il tempo di viaggio per il personale inviato è considerato tempo di lavoro a tutti gli effetti.

In merito al recupero psico-fisico post-intervento ai fini della ripresa del servizio, l'Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie si è espresso ritenendo congruo un periodo non inferiore a 12 ore a decorrere dalla conclusione del servizio, salvo condizioni particolari che devono essere valutate dal Comandante, sotto il profilo operativo, e dal Medico Incaricato, sotto il profilo sanitario.

Sulla scorta di quanto sopra, l'impegno delle ore di straordinario da corrispondere al personale impiegato negli scenari di cui trattasi è pari alle ore prestate nel periodo di permanenza in area operativa, comprensivo dei tempi di viaggio, detratte le ore effettive che il dipendente avrebbe reso, nella propria sede e nel proprio turno, dall'inizio al termine della missione. In analogia a quanto indicato da questa Amministrazione con Circolare prot. n. 5142/13701 del 15/12/2009 per le prestazioni straordinarie in calamità, dal calcolo di cui trattasi non bisogna portare in conto il periodo di riposo decorrente dall'orario di rientro dalla missione.

A tale ultimo riguardo, a parere dello scrivente resta fermo il numero complessivo di turni che il personale deve rendere nel corso di un anno, così come previsto dalla disciplina contrattuale vigente; pertanto, eventuali turni di lavoro non effettuati in quanto ricadenti nel periodo di riposo psico-fisico post-intervento dovranno essere compensati.

In relazione a quanto sopra, si resta in attesa di conoscere l'avviso di codeste Direzioni, per i profili di rispettiva competenza, al fine di poter fornire alla Direzione regionale VV.F. per l'Emilia Romagna i chiarimenti richiesti.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)
(documento firmato digitalmente)